

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE IV-BIS.
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 147-ter. — (*Elezione e composizione del consiglio di amministrazione*). — 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

ART. 147-quater. — (*Composizione del consiglio di gestione*). — 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

ART. 147-quinquies. — (*Requisiti di onorabilità*). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(*Nomina e requisiti degli amministratori*).

Al comma 1, sopprimere il capoverso

ART. 147-ter.

1. 2. Armani, Leo.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 147-ter, con il seguente:

« ART. 147-ter — (*Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione*) — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza

deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso ART. 147-quater.

1. 203. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 1, sostituire le parole: a un quarantesimo con le seguenti: all'1 per cento.

1. 4. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice civile, aggiungere le seguenti: il 20 per cento dei componenti e comunque.

1. 201. Grandi, Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è espresso fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il membro espresso con le seguenti: i membri espressi.

1. 10. Grandi, Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

1. 210. Grandi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

1. 200. Vernetti, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 211. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 147-quater, comma 1, sostituire le parole da: Qualora fino a: uno di essi con le seguenti: Almeno un membro del consiglio di amministrazione.

1. 14. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

(A.C. 2436 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza »;

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: « comune controllo » sono inserite le seguenti: « ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) », e, dopo le parole: « di natura patrimoniale », sono aggiunte le seguenti: « o professionale »;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza »;

b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

« ART. 148-bis. — (Limiti al cumulo degli incarichi). — 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente

capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo »;

c) all'articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi »;

2) al comma 4-ter, le parole: « limitatamente alla lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alle lettere c-bis) e d) »;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate »;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « da almeno due membri del collegio » sono sostituite dalle seguenti: « individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri »;

e) all'articolo 151-*bis*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « da almeno due membri del consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri »;

f) all'articolo 151-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « da almeno due membri del comitato » sono sostituite dalle seguenti: « individualmente da ciascun membro del comitato »;

g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori »;

h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis* e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3 ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società »;

b) all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: « 2400, terzo », sono inserite le seguenti: « e quarto »;

c) all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(*Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico*).

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai con le seguenti: per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei.

2. 208. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto *con le seguenti:* due membri effettivi e comunque la maggioranza del collegio sindacale siano eletti.

2. 201. Grandi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto *con le seguenti:* due membri effettivi del collegio sindacale siano eletti.

2. 3. Vernetti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma: lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sindaci possono, anche individualmente, convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

sopprimere la lettera g).

2. 4. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

2. 203. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3.

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sopprimere il capoverso comma 4-ter;

al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: dall'assemblea *fino a:* qualora abbia *con le seguenti:* dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, vi provvedono le autorità di vigilanza di cui al comma 4 secondo le rispettive competenze, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbiano.

alla lettera b), capoverso ART. 148-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche, la disciplina è emanata d'intesa con la Banca d'Italia.

2. 6. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 2-bis e 3 *con le seguenti:* del comma 3.

2. 7. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-quater, primo periodo, dopo le parole: dal consiglio d'amministrazione o *aggiungere le seguenti:* , nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico,

2. 207. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 148-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque.

2. 200. Nesi.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite "comunicazioni protette". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;

f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro ».

2. 2. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 204. Armani.

Al comma 1, lettera h), capoverso, lettera a), dopo le parole: commi 1, 4-bis aggiungere le seguenti: , primo periodo,

2. 206. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Conseguentemente, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il difetto dei requisiti determina la decadenza ».

2. 202. Grandi.

Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica.

2. 210. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 3.***(Azione di responsabilità).*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori »;

b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: « un ventesimo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarantesimo »;

c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: « dal quarto comma dell'articolo 2393 » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto comma dell'articolo 2393 ».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: « 2393, quarto e quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « 2393, quinto e sesto comma ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 3.***(Azione di responsabilità).*

Sopprimerlo.

3. 1. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: In questi casi con le seguenti: In questo caso.

3. 200. Armani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: l'1 per cento.

3. 2. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****CAPO II****ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLE MINORANZE****ART. 4.***(Delega di voto).*

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « La CONSOB può stabilire » sono sostituite dalle seguenti: « La CONSOB stabilisce ».

(A.C. 2436 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 5.**

*(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).*

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 126-bis. — *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).* — 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

*(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).*

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 1, sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: l'un per cento.

5. 202. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 2, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.

5. 203. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 3, sopprimere le parole da: o sulla base fino alla fine del comma.

5. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(A.C. 2436 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****CAPO III****DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE****ART. 6.**

(Trasparenza delle società estere).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

« SEZIONE VI-BIS.

**RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERE AVENTI SEDE
LEGALE IN STATI CHE NON GARANTISCONO LA
TRASPARENZA SOCIETARIA.**

ART. 165-ter. — (Ambito di applicazione).
— 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane

con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione

dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

ART. 165-*quater*. — (*Obblighi delle società italiane controllanti*). — 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie,

e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

ART. 165-*quinquies*. — (*Obblighi delle società italiane collegate*). — 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e cre-

ditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

ART. 165-sexies. — (*Obblighi delle società italiane controllate*). — 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

ART. 165-septies. — (*Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione*). — 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società

italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

ART. 6.

(*Trasparenza delle società estere*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniera e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

6. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti

di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

6. 2. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (Trasparenza delle società estere).

— 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:

« Sezione VI-bis. — Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

ART. 165-bis. — 1. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

3. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3, è trasmesso alla CONSOB.

4. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane ».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera h).

6. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 1, sostituire le parole da: collegate alle suddette fino alla fine del comma con le seguenti: controllate dalle suddette società estere.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Si applica la nozione di controllo definita dall'articolo 93 ».

sopprimere il capoverso ART. 165-quinquies.

6. 209. Scherini.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1 al diritto societario applicabile alla società;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società.

6. 200. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: di amministrazione, o di un comitato.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: o del comitato.

6. 201. Leo.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, sopprimere la lettera d).

***6. 202.** Leo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, sopprimere la lettera d).

***6. 208.** Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera e), sostituire le parole: non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare con le seguenti: impedisce o limita l'operatività della società stessa.

6. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera e), sostituire le parole: non deve impedire o scoraggiare con le seguenti: impedisce o scoraggia.

6. 203. Leo.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali.

6. 212. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera f), sostituire le parole: mancata previsione con le seguenti: espressa esclusione.

6. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera f), sostituire le parole: mancata previsione con la seguente: esclusione.

6. 204. Leo.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le società controllate non possono in ogni caso emettere obbligazioni finanziarie sul mercato italiano, né costituire direttamente o indirettamente garanzia per la controllante ».

6. 211. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 165-quater, sopprimere i commi 2 e 6.

6. 11. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 165-quater, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

« 5. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3 è trasmesso alla Consob.

6. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane ».

al capoverso ART. 165-sexies, sopprimere il comma 2.

6. 205. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 165-quater, comma 2, sopprimere le parole: e di controllo.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata;

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ed essa il parere espresso dall'organo di controllo;

al comma 5, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: con la relazione, i pareri ad esso allegati;

sopprimere il comma 6;

al capoverso ART. 165-quinquies, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il

seguente periodo: . È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

al capoverso ART. 165-sexies:

comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

sopprimere il comma 2;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 193, è aggiunto il seguente:

« ART. 193-bis. — (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). — 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1 ».

6. 12. Antonio Pepe, Gastaldi, Degennaro, D'Agrò, Patria.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-quinquies, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso queste società italiane non possono assumere obblighi con il mercato finanziario che non siano interamente garantiti con mezzi propri o fidejussioni esigibili ai sensi di legge.

6. 210. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 165-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. In ogni caso queste società italiane controllate non possono assumere obblighi con il mercato finanziario nel territorio nazionale che non siano garantiti da mezzi propri ai sensi di legge ».

6. 13. Grandi.

Al comma 1, capoverso articolo 165-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Tutte le autorità citate nella presente legge possono sempre disporre i necessari accertamenti, anche con ispezioni anche al di fuori del territorio nazionale, quando ci sia il gradimento dello Stato estero o vi sia un accordo internazionale in materia ».

6. 14. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 9)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

TITOLO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CON-
FLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFLITTI D'INTERESSI**

ART. 7.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2391-ter. – *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate).* – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto ».

2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « articoli 2388, » è inserita la seguente: 2391-ter, ».

3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: « 2391, » è inserita la seguente: « 2391-ter, ».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma; ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 7.

(Operazioni con parti correlate).

Sopprimerlo.

7. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, primo comma, sopprimere le parole da: , di valore complessivo fino a: sociale,

7. 3. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, primo comma, sostituire la parola: centomila con la seguente: diecimila.

7. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, primo comma, sopprimere le parole: assunto all'unanimità.

7. 200. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad

autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

7. 6. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Gastaldi, Degennaro.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma, del codice civile.

7. 7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(A.C. 2436 – Sezione 10)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli or-